

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO RETTORALE n. 265 del 01.07.2010 CONTENENTE I CRITERI GENERALI PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DEGLI ART. 2222 E SEGUENTI DEL C.C.

* * *

per

Campagna fotografica del Fondo di grafica Arborio Mella depositato presso Archivio di Stato di Vercelli (numero 400 scatti circa); post produzione digitale del materiale e relativa numerazione dei files per archiviazione.

* * *

PREMESSO

- che la prof.ssa Patrizia Zambrano è titolare presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli dei fondi di ricerca locale denominati RSzambranopRICERCA_ATENEO;
- che è stata eseguita preliminarmente la procedura d'interpello interno mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Studi Umanistici e che non è stata ricevuta alcuna segnalazione di personale disponibile a svolgere l'attività sopracitata nel termine indicato nell'avviso di interpello interno;
- che si è profilata la necessità di attivare un contratto di collaborazione esterna occasionale avente ad oggetto la prestazione di cui sopra;
- che si è proceduto in tal senso a intraprendere una valutazione comparativa mediante regolare bando Rep. n. 31/2015 - Prot. n. 231 del 12/03/2015; ;
- che la procedura relativa al sopracitato bando ha esattamente individuato un candidato idoneo all'espletamento della collaborazione richiesta;
- che l'art.7, c. 6/6bis/6-ter del Decreto Legislativo n.165/01 dispone:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».

- che la legge finanziaria per il 2008, Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 richiede, per i soggetti con i quali sono stipulati contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata continuativa, il possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria, innovando la preesistente normativa (cfr. l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 richiedeva la comprovata competenza);
- che sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con particolare osservanza di quanto indicato ai precedenti punti;
- che è stato verificato il curriculum professionale e formativo del collaboratore individuato e che dal medesimo lo stesso risulta essere in possesso delle idonee competenze per lo svolgimento del lavoro in questione;
- che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che il Direttore di Dipartimento ha autorizzato quanto *infra*:

TRA

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito chiamato "Dipartimento") con sede in Vercelli Via Galileo Ferraris 116 codice fiscale 94021400026, legalmente rappresentato dal Direttore Prof.ssa Raffaella Tabacco domiciliato per la carica in Vercelli Via G. Ferraris n. 116;

E

Il sig. Giorgio Olivero, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], partita iva n. 03365930043,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il sig. Giorgio Olivero si impegna con codesto Dipartimento a procedere, allo svolgimento della seguente prestazione:

Campagna fotografica del Fondo di grafica Arborio Mella depositato presso Archivio di Stato di Vercelli (numero 400 scatti circa); post produzione digitale del materiale e relativa numerazione dei files per archiviazione.

La prestazione avrà una durata di 30 giorni.

Articolo 2

L'affidamento del suddetto incarico è disciplinato dalle norme contenute negli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato in materia di lavoro autonomo.

Articolo 3

L'incarico indicato nell'articolo 1 dovrà essere svolto dal sig. Giorgio Olivero in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e dovrà essere eseguito personalmente, ovvero con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi eventualmente del contributo complementare di propri collaboratori dei quali risponderà personalmente. L'incarico riveste le caratteristiche della collaborazione occasionale.

Articolo 4

I dati personali del prestatore acquisiti nell'ambito del procedimento vengono raccolti dal Dipartimento e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera il Dipartimento a sottoscrivere ed eseguire il contratto. Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto. Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il sig. Giorgio Olivero si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente. L'utilizzo delle informazioni di carattere didattico e scientifico da parte del prestatore sarà consentito solo previa autorizzazione degli Organi Universitari.

Articolo 5

L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e il sig. Giorgio Olivero sarà pienamente responsabile per difformità e vizi della prestazione. Il Dipartimento potrà, in caso di cattiva esecuzione, fissare un termine entro il quale il sig. Giorgio Olivero dovrà portare a compimento correttamente il proprio lavoro; scaduto tale termine il Dipartimento potrà recedere dal contratto, salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall'articolo 2224 del Codice Civile.

Articolo 6

L'ammontare del compenso lordo che il Dipartimento s'impegna a corrispondere al sig. Giorgio Olivero per l'esecuzione dell'incarico è di € 1.600,00 (milleseicento/00) IVA inclusa. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, previa dichiarazione scritta della prof.ssa Patrizia Zambrano attestante l'esatto adempimento della prestazione stessa. Secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente contratto la somma di cui sopra verrà corrisposta previa emissione di nota di pagamento e, come dallo stesso richiesto, mediante accredito sul conto corrente indicato dal sig. Giorgio Olivero. Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del Codice Civile.

Articolo 7

Qualora il sig. Giorgio Olivero dovesse incorrere in ritardi rispetto al termine finale indicato dall'art. 1, sarà sottoposta ad una penalità nella misura del 3% sull'importo pattuito. Detta penale non si applica se il ritardo è dovuto a cause non imputabili alla responsabilità del sig. Giorgio Olivero.

Articolo 8

Sono a carico del sig. Giorgio Olivero tutte le spese contrattuali di bollo e di eventuale registrazione.

Articolo 9

Il sig. Giorgio Olivero dichiara di accettare, per eventuali controversie, la competenza del Foro di Vercelli.

Articolo 10

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5) punto 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1 lettera b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo D. P. R.

Articolo 11

Le parti approvano, senza riserve e cumulativamente, tutte le condizioni del presente contratto.

Articolo 12

L'efficacia del presente contratto è subordinato all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.

Vercelli, 15/04/2015.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'INCARICATO

sig. Giorgio Olivero

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Il Direttore prof.ssa Raffaella Tabacco